

R.G.P.U. 52/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA

Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati

dott. Adriano De Lellis	Presidente
dott. Andrea Milesi	Giudice
dott. Giorgio Scarsato	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° R.G.P.U. 52/2023

promossa da

Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano, in persona del
presidente *pro tempore* (p.iva. 80038030153)

con il patrocinio dell'avv. Giovanni Marcucci, del Foro di Milano

ricorrente

per l'apertura della liquidazione giudiziale della

M.M. SERVIZI S.r.l.s. in persona del legale rappresentante *pro tempore*
(p.iva.01717200198)

resistente contumace

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 26.7.2023 la ricorrente ha chiesto aprirsi la
liquidazione giudiziale della società M.M. SERVIZI S.r.l.s, la quale non
si è costituita, nonostante la regolarità delle notifiche



Il ricorso va accolto.

Sussiste la legittimazione ad agire della ricorrente, in quanto la stessa è creditrice della somma di € 91.605,80, a titolo di accontamento e contributi, credito riconosciuto da un d.i. emesso dal Tribunale di Milano (cfr. il doc. 7 ricorrente).

La società resistente è da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale (costruzioni di edifici residenziali e non residenziali: cfr. la sua visura camerale, in atti).

Dalla documentazione agli atti risulta lo stato di insolvenza della società resistente, intesa come oggettiva incapacità della stessa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, i cui indici inequivoci sono rappresentati:

- dalla sussistenza di una sua esposizione debitoria verso la ricorrente dell'ammontare di circa € 91.605,80 , come detto e altresì verso l'INPS, per € 432.751,00;
- dal fatto che sui c/c della società fossero giacenti risorse assolutamente incapienti rispetto a questi debiti, dell'ammontare di circa € 44.000,00 (cfr. i docc. 9,10,11 ricorrente)
- dal fatto che alla sua sede legale la società risulta chiusa (cfr. la relata di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio);

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di € 30.000,00 di cui all'art. 49 ult. comma CCII.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società M.M. SERVIZI S.r.l.s. (p.iva.01717200198);**
- 2) nomina Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;**



- 3) nomina Curatore il dott. Claudio Boschioli, con studio in Cremona;
- 4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
- 5) stabilisce il giorno 17.1.2024 h. 10.45 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al Giudice delegato, nella sede di questo Tribunale; dispone che detta udienza avvenga con modalità “ da remoto” attraverso il seguente link [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:6f9265be4b9b4a61b5ae5b0ef81fdcab@thread.tacv2/1668617317294?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%2225352fe0-00f0-4697-87d4-fa533d4e48bf%22%7D](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:6f9265be4b9b4a61b5ae5b0ef81fdcab@thread.tacv2/1668617317294?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%2225352fe0-00f0-4697-87d4-fa533d4e48bf%22%7D;);
- 6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni 30 prima dell'udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
- 7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, quinquies e sexies disp. att. cod. proc. civ. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49 comma 3 lett. f) CCII;
- 8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del Campione Fallimentare non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo fallimentare;
- 9) ricorda alla società:
 - che, ai sensi dell'art. 148 CCII, la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al Curatore, esclusa quella



estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;

- che, ai sensi dell'art. 149 CCII, il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società o dell'ente sono tenuti a comunicare al Curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;

10) dispone che il Curatore:

predisponga il progetto di stato passivo e lo depositi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;

proceda all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, CCII, mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;

11) manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e 45 CCII;

Cremona, 20.9.2023

Il Giudice estensore
dott. Giorgio Scarsato

Il Presidente
dott. Adriano De Lellis

Si comunichi anche alla parte ricorrente e promotrice del giudizio

